



Comune di Cariati

Provincia di Cosenza

P.zza R. Trento

87062 CARIATI (CS)

Tel. Centr. 0983.94021

www.comune.cariati.cs.it

pec: protocollo.cariati@asmepec.it

ORDINANZA N. 65 DEL 30/04/2020

OGGETTO: DISAPPLICAZIONE ORDINANZA PRESIDENTE REGIONE CALABRIA N. 37 DEL 29.04.2020

IL SINDACO F.F.

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19/2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

VISTO l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», che ha disposto la durata delle misure di contenimento a tutto il 3.05.2020;

VISTO, da ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);

EVIDENZIATO che il suddetto ultimo DPCM del 26 aprile 2020 all'art. 1 lettera aa) ha riconfermato la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) consentendo, per le attività stesse oltre che la vendita con consegna a domicilio anche "la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

VISTA in ultimo l'Ordinanza Regionale n. 37 del 29.04.2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività di ristorazione esomministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agliepostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale".

EVIDENZIATO che il suddetto provvedimento si pone in contrasto in modo insanabile con i DPCM adottati e vigenti fino al 3 aprile nonché con quanto previsto dal Governo con ultimo DPCM del 26 aprile 2020 (a partire dal 4 maggio 2020) e viola in modo palese la previsione di cui al DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19;

APPRESO dalle notizie diffuse a carattere Nazionale che il Governo è intenzionato a diffidare in merito a ciò la Regione Calabria e in mancanza di un atto di revoca ad impugnare il provvedimento adottato nella tarda serata del 29.04.2020;

EVIDENZIATO che nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale" il Sindaco è investito del compito di tutelare la salute dei cittadini e delle persone operanti sul territorio comunale e pertanto di adottare anche le disposizioni e le raccomandazioni che possano rafforzare l'azione di contrasto al diffondersi dell'epidemia.

DATO ATTO che in tale materia e per contrastare l'emergenza, il limite al potere di ordinanza del Sindaco posto dall'art. 3 comma 2 del citato DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 è quello del divieto di contrasto con le sole misure statali, e di non eccedere i limiti di oggetto individuati dallo stesso decreto.

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per i suesposti motivi;

ORDINA

CHE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARIATI NON TROVI APPLICAZIONE L'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA N. 37 DEL 29.04.2020.

E' FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL'ORDINANZA REGIONALE N. 32/2020 E 36/2020, PER COME SUCCESSIVAMENTE E DETTAGLIATAMENTE DISCIPLINATE CON PROPRI PROVVEDIMENTI RELATIVI AL TERRITORIO COMUNALE DI CARIATI.

AVVISA

Il mancato rispetto delle misure urgenti per il contenimento del contagio previste dalla presente Ordinanza, comporta l'applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.

DISPONE

- **CHE** copia del presente provvedimento venga trasmesso:
 - al Presidente della Regione Calabria
 - al Prefetto di Cosenza
 - Polizia Municipale
 - Guardia di Finanza di Rossano
 - alla Stazione dei Carabinieri di Cariati.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di CARIATI e sul sito web istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale , li 30.4.2020



IL SINDACO F.F.

Ines SCALIOTI